

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTISTA, CORBELLINI, FOCACCIA, FLORENA, D'ALBORA, GENCO, DE UNTERRICHTER e CESCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1959

Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 del decreto del 21 agosto 1958, relativo all'adeguamento, con modificazioni, della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti emanato dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in applicazione dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, prescrive: « I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili ».

L'applicazione della norma stabilita con tale articolo trova contrasto nel secondo e nell'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimento per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

Difatti il secondo comma della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, stabilisce che per le spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo viene computata « una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 7 per cento per le strade e gli acquedotti ».

La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti invece è stata compilata in modo che con l'aumentare dell'importo dei lavori diminuisce la percentuale di compenso per il professionista.

Da ciò ne deriva che la prevista percentuale del 5 per cento sull'importo dei lavori aumentabili fino al 7 per cento per gli acquedotti e le strade non trova riscontro nella realtà in quanto se l'importo dei lavori è notevole il compenso risultante applicando le percentuali suddette può essere eccessivo, mentre se l'importo è modesto il compenso può diventare assolutamente irrisorio.

Comunque non si vede la ragione per cui debba applicarsi una percentuale fissa di compenso quando esiste una tariffa professionale, approvata con decreto ministeriale del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dei lavori pubblici che deve essere da tutti rispettata e che, con chiarezza, stabilisce i compensi spettanti ai professionisti per ogni tipo di prestazione e per ogni categoria di opera.

Pertanto i proponenti si onorano di presentare al vostro esame il presente disegno di legge nel quale viene modificato il citato secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sostituendo alla percentuale di compenso fissa per progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, una percentuale riferita all'importo dei lavori del progetto approvato e corrispondente a quella stabilita dalla tariffa professionale vigente per gli ingegneri e gli architetti.

Con l'occasione poi nello stesso articolo unico dell'allegato disegno di legge, si propone la soppressione dell'ultimo comma del medesimo articolo 16 in quanto anch'esso è in contrasto con quanto dispone il decreto ministeriale 21 agosto 1958 emanato in applicazione dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143.

Difatti l'ultimo comma dell'articolo 16 citato dispone che le tariffe professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri debbono essere ridotte almeno del 20 per cento qualora gli Enti locali facciano ricorso a liberi professionisti per la realizzazione delle opere che essi eseguono in base alla citata legge n. 589, quando, invece per un principio di giustizia sociale lo Stato non ha alcun diritto di esimersi dal rispettare le leggi e le disposizioni che esso stesso rende obbligatorie per gli altri.

Con le due modifiche proposte all'articolo 16 della citata legge n. 589, pertanto si armonizza la stessa con il citato decreto ministeriale del 21 agosto 1958 che approva le tariffe professionali vigenti e si elimina così anche un ingiusto ed illogico trattamento fatto dagli Enti locali ai liberi professionisti i quali peraltro con la loro onestà, esperienza e competenza sono in grado di far realizzare agli stessi Enti notevoli economie.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è modificato come segue: « In ciascun progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente alle competenze stabilite dalla tariffa professionale vigente per gli ingegneri e per gli architetti riferito all'ammontare dei lavori risultante dall'estimativo del progetto approvato ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è soppresso.